

## **DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 64**

**Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48, 56, 57, 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire, in assenza dell'adozione dei provvedimenti di revisione dei collegi uninominali, l'applicazione del vigente sistema elettorale, con riferimento all'assegnazione di una quota proporzionale tra le circoscrizioni, ai sensi degli articoli 7 delle leggi 4 agosto 1993, numeri 276 e 277;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E m a n a  
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita':

a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;

b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della

Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' comunicato in via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli